

INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION

Legge Regionale 24 maggio 2007, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 010 DEL 22 MAGGIO 2018

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – “PROGETTO SCUOLA E LAVORO INSIEME PER CRESCERE A.S. 17/18” DA SOTTOSCRIVERE UNITAMENTE ALL’ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE REGIONALE “CORRADO GEX” DI AOSTA**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

◇ visti:

- la legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 “*Nuova disciplina dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition*” (IVAT) e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo “*Statuto dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition*” di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 in data 20 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 in data 17 aprile 2014;
- il “*Regolamento per la finanza e per la contabilità dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition*”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 08 agosto 2012;

◇ verificato che:

- la legge regionale n. 10/2007 affida al Presidente il ruolo di direzione politico amministrativa dell’IVAT, le cui funzioni sono meglio precisate all’art. 3 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”
 - la medesima legge regionale n. 10/2007, all’articolo 5, comma 2bis, prevede che “il consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può nominare, su proposta del presidente un direttore avente i requisiti di professionalità di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 22/2010, al quale sono affidate, con incarico di durata quadriennale, la gestione e la responsabilità di funzionamento dell’IVAT. Al direttore sono delegabili tutti gli adempimenti che non siano riservati agli altri organi dell’IVAT, in particolare quelli correlati all’esercizio delle funzioni di cui agli articolo 4 e 16 della legge regionale n. 22/2010”;
 - il Consiglio di Amministrazione dell’IVAT ha formalmente conferito con deliberazione n. 4 in data 24 gennaio 2017 l’incarico di direttore dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition per il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2019;
 - le competenze del Presidente sono indicate all’articolo 8 dello Statuto dell’IVAT;
- ◇ richiamate:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 in data 28 dicembre 2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione dell’Institut per l’esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020, con attribuzione al Presidente delle quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati del bilancio di cassa 2018;
 - la determinazione del Presidente n. 001 in data 23 gennaio 2018 con la quale si sono disposti prelievi dal fondo di riserva al fine di istituire e finanziare alcuni capitoli di parte spesa del bilancio di previsione dell’Institut per l’esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020;

◊ premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 in data 24 marzo 2014 venivano approvati gli indirizzi per l'adesione da parte dell'IVAT alle proposte di convenzione che pervengano da soggetti titolati interessati, quali definiti al comma 1, lettera a) dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in funzione dell'organizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro attraverso iniziative di tirocini di formazione e di orientamento promossi ai sensi del già citato articolo 18 della legge 196/1997;

◊ considerato

→ che l'Istituto tecnico professionale "Corrado Gex" con sede in Aosta, Viale Federico Chabod n. 6, propone all'IVAT la sottoscrizione di una convenzione nell'ambito del "Progetto Scuola e Lavoro Insieme per Crescere a.s. 17/18" al fine di ospitare un proprio alunno presso la sede di Aosta sita in via Chambéry n. 95, nel periodo compreso fra il 26 maggio ed il 17 giugno 2018;

→ che ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 77/2005, l'alternanza scuola lavoro è una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, utile ad assicurare ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro;

→ che ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 18/2016 i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

→ che i criteri organizzativi regionali dell'alternanza scuola lavoro, approvato con la D.G.R. n. 367/2017, al punto 6, prevedono la sottoscrizione di apposite convenzioni di alternanza scuola lavoro con le strutture ospitanti

→ che viste le normative vigenti, in considerazione delle caratteristiche dell'IVAT e delle opportunità derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale in ottica di collaborazione strategica con il territorio, l'IVAT ha interesse ad accogliere favorevolmente la proposta ricevuta;

◊ dato atto:

→ che in base alla bozza di convenzione predisposta al soggetto ospitante compete:

- a) garantire al beneficiario del percorso, per il tramite del proprio tutor, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
- c) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'interop percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;

→ che in tema di assicurazione e sicurezza le attività di alternanza scuola lavoro ricevono la copertura assicurativa attraverso il sistema della gestione per conto dello Stato, di cui agli artt. 127 e 190 del D.P.R. n. 1124/1965, così come ribadito dalla circolare INAIL n. 44 del 21 novembre 2016;

→ che è necessario individuare la figura incaricata di assumere il ruolo di tutor aziendale;

→ che ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/22008 la Scuola si fa carico dei seguenti obblighi

- a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza, avvalendosi eventualmente anche di esperti esterni;
- b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 del D.Lgs. n. 81/22008
- c) designare un tutor interno che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia
- d) che gli oneri per la partecipazione al tirocinio sono interamente erogati dall'I.N.P.S. e che l'ente ospitante deve assumere a proprio carico l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché copertura per la responsabilità civile del tirocinante

→ che l'attuazione della presente determinazione non comporta spese a carico dell'Istituto;

DETERMINA

1. di approvare la bozza di convenzione di alternanza scuola lavoro proposta dall'Istituto tecnico professionale "Corrado Gex" con sede in Aosta, Viale Federico Chabod n. 6 predisposta nell'ambito del "Progetto Scuola e Lavoro Insieme per Crescere a.s. 17/18" e finalizzata ad ospitare un proprio alunno presso la sede di Aosta sita in via Chambéry n. 95, nel periodo compreso fra il 26 maggio ed il 17 giugno 2018, nella bozza allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Direttore la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;
3. di incaricare il Direttore medesimo dell'osservanza di ogni norma e dell'assunzione di ogni adempimento derivante dall'applicazione della convenzione sottoscritta ed in capo all'IVAT in qualità di soggetto ospitante Soggetto ospitante
4. di pubblicare la presente determinazione all'albo dell'Istitut per quindici giorni consecutivi, in analogia con quanto previsto per gli altri atti degli organi istituzionali dall'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Al Presidente
Eugenio B...

